



585/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 79455/pensioni militari del registro di Segreteria,

TRA

il Sig. **XX** (C.F. OMISSIS),

nato ad OMISSIS (OMISSIS), il OMISSIS e residente in OMISSIS (OMISSIS), in OMISSIS in

virtù di procura allegata al ricorso, dall'Avv. Paolo Celli (C.F. CLLPLA64A25H501Q) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Roma, in via Luigi Rizzo, n. 72, che ai fini delle notifiche il n. fax 06/45435751 e l'indirizzo p.e.c.

paolocelli@ordineavvocatiroma.org;

ricorrente -

CONTRO

- **Ministero della difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso in giudizio dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione di amministrazione, in persona del direttore *pro-tempore* **Gen. D. Diego Paulet**, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- **I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, (C.F. 80078750587), con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande, n. 21 - in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott. Paolo Castellini in Roma, rep. 80974, Rogito n.21569 del 21.7.2015, allegata all'atto di costituzione in giudizio, dall'Avv. Andrea Botta (C.F. BTTNDR62C04H501R) p.e.c. avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29;

- *resistente*;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Uditi all'udienza del 18 dicembre 2024, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Paolo Celli per la parte ricorrente e l'Avv. Gianna Fiore per l'I.N.P.S., mentre nessuno è comparso per il Ministero della difesa - Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Parte ricorrente ha proposto ricorso, depositato in data 15 giugno 2022, avverso e per la disapplicazione di quattro provvedimenti del Ministero della difesa (decreti n.27747/2007 del 24.7.2008, n.27891/2009 del 14.7.2010, n.2218/N del 26.8.2009, n.3606/N del 15.9.2010) al fine di sentire:

I. accertare e dichiarare che le patologie sofferte dal ricorrente sono dipendenti da causa di servizio, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che le infermità ("ARTROSI CERVICALE CON DISCOPATIA C4-C5 E C5-C6 CON MODERATO IMPEGNO FUNZIONALE" con attribuzione di TABELLA "B", GASTRODUODENITE ENDOSCOPICAMENTE ACCERTATA" con attribuzione di TABELLA "A" CATEGORIA "8", ARTROSI LOMBO-SACRALE CON DISCOPATIA L5-S1 COME AGGRAVAMENTO DI ARTROSI CERVICALE CON DISCOPATIA C4-C5 E C5-C6"

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ascrivibile, come unico complesso morboso alla TABELLA ''A'' CATEGORIA ''8''), sono ascrivibili e riconducibili alla ''7'' Categoria della Tabella ''A'' del D.P.R. n. 834/1981, alla luce dell'avvenuto accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, giusta D.M. n. 426/D del 01.03.2018;

II. condannare il Ministero della difesa ovvero l'I.N.P.S., per quanto di competenza, a corrispondere al ricorrente le prestazioni previdenziali tutte di cui al presente ricorso connesse alla domanda di equo indennizzo ed al pagamento della pensione privilegiata, medio tempore maturate, con tutte le consequenziali statuizioni, oltre interessi, con l'incremento della retribuzione pensionabile di una quota del 7,5%, ai fini della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente, in favore del ricorrente, ovvero tutto quanto già ulteriormente richiesto nella premessa del presente ricorso, a tutti gli effetti parte integrante delle conclusioni, con vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie.

1.1 In punto di fatto:

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

a. ha rappresentato di essere un ex luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, arruolato il 21.9.1985, ed in quiescenza e titolare di pensione di vecchiaia dal 16.9.2020;

b. ha illustrato il servizio prestato e gli incarichi svolti nell'Arma dei Carabinieri;

c. ha affermato che durante tutto il periodo di servizio è stato sottoposto necessariamente, per inderogabili esigenze legate al servizio, a turni di lavoro ben oltre l'orario settimanale di 36 ore, sia di notte che di giorno con attività operative particolarmente disagiate per le condizioni climatiche ambientali;

d. ha rappresentato di avere proposto quattro distinte istanze di riconoscimento di dipendenza di malattia da causa di servizio con richiesta di concessione dell'equo indennizzo (rispettivamente in data 21.09.2000, 18.12.2001, 15.01.2003 e 22.10.2003), con cui chiedeva il riconoscimento di "ARTROSI CERVICALE CON DISCOPATIA C4-C5 E C5-C6 CON MODERATO IMPEGNO FUNZIONALE" con attribuzione di TABELLA "B", GASTRODUODENITE ENDOSCOPICAMENTE ACCERTATA" con attribuzione di TABELLA "A" CATEGORIA "8", ARTROSI LOMBO-SACRALE CON DISCOPATIA L5-S1 COME AGGRAVAMENTO DI ARTROSI

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

CERVICALE CON DISCOPATIA C4-C5 E C5-C6'' ascrivibile,
come unico complesso morboso alla TABELLA ''A''
CATEGORIA ''8'';

e. di essere stato visitato dapprima dalla
Commissione Medico-Ospedaliera di Napoli e
successivamente di Roma e con verbale mod.ML/BN.723
del 23.09.2005, e che i sanitari giudicavano la
menomazione dell'integrità fisica ascrivibile, per
cumulo, alla TABELLA ''A'' Categoria ''7'' (All. 2);

f. in conformità al parere del Comitato di Verifica
per le Cause di Servizio in data 24.07.2008 n.
27747/2007, che giudicava le infermità
"GASTRODUODENITE ENDOSCOPICAMENTE ACCERTATA" non
dipendente da fatti di servizio, il Ministero della
difesa emanava il Decreto n.2218/N posizione
n.613551/A del 26.08.2009, e dava comunicazione
all'interessato (All.3);

g. in conformità al parere Comitato di Verifica per
le Cause di Servizio in data 14.07.2010 n.
27891/2009(All.4), che giudicava le infermità
"ARTROSI LOMBOSACRALE CON DISCOPATIA L5-S1 AD IMPEGNO
FUNZIONALE, ritenute dalla C.M.O. aggravamento ed
ascrivibile come unico complesso morboso, con
l'infermità '' ARTROSI CERVICALE CON DISCOPATIA C4-
C5 E C5-C6 CON MODERATO IMPEGNO FUNZIONALE, alla

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

TABELLA ''A'' CATEGORIA ''8'', non dipendente da fatti di servizio, il Ministero della difesa, emanava il Decreto n. 3606/N posizione n.613551/B del 15.09.2010 (All.5), e dava comunicazione all'interessato;

h. con istanza in data 15.11.2021, l'odierno ricorrente chiedeva alla propria amministrazione (Arma dei Carabinieri) la rivalutazione de "la dipendenza dell'infermità da causa di servizio, quale presupposto del diritto a pensione privilegiata";

i. con istanza in data 26.01.2022, il ricorrente chiedeva all'I.N.P.S. la rivalutazione de "la dipendenza dell'infermità da causa di servizio, quale presupposto del diritto a pensione privilegiata" (All. 10);

j. ha allegato al ricorso relazione medico legale di parte, documentazione sanitaria ed amministrativa, con cui lamenta il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;

1.2 In punto di diritto:

a. evidenzia la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di cui al presente giudizio che è una domanda di accertamento della causa di servizio, destinata a riverberarsi

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

sulla elargizione del trattamento pensionistico privilegiato;

b. la presenza dell'INPS quale resistente del presente giudizio è legittimata dalla circostanza che, in un futuro, sarà l'Istituto a dover erogare -in caso di accoglimento del giudizio -la pensione privilegiata:

c. argomenta circa la riconducibilità delle infermità a causa di servizio;

d. argomenta circa il nesso causale, riconoscimento della causa di servizio ed illegittimità del decreto ministeriale con il quale è stata respinta la richiesta di pagamento di equo indennizzo;

e. argomenta in ordine alla riconducibilità delle infermità per cui è causa a dipendenza da causa di servizio, anche sulla scorta della relazione medico legale prodotta.

1.3 In conclusione, chiede:

I. accertare e dichiarare che le patologie sofferte dal ricorrente sono dipendenti da causa di servizio, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che le infermità ("ARTROSI CERVICALE CON DISCOPATIA C4-C5 E C5-C6 CON MODERATO IMPEGNO FUNZIONALE'' con attribuzione di TABELLA ''B'', GASTRODUODENITE ENDOSCOPICAMENTE ACCERTATA'' con attribuzione di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

TABELLA ''A'' CATEGORIA ''8'', ARTROSI LOMBO-SACRALE
CON DISCOPATIA L5-S1 COME AGGRAVAMENTO DI ARTROSI
CERVICALE CON DISCOPATIA C4-C5 E C5-C6''
ascrivibile, come unico complesso morboso alla
TABELLA ''A'' CATEGORIA ''8'', sono ascrivibili e
ric conducibili alla ''7'' Categoria della Tabella
''A'' del D.P.R. n. 834/1981, alla luce dell'avvenuto
accertamento della dipendenza dell'infermità da
causa di servizio, giusta D.M. n. 426/D del
01.03.2018;

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

II. condannare il Ministero della difesa ovvero
l'INPS, per quanto di propria competenza, a
corrispondere al ricorrente le prestazioni
previdenziali tutte di cui al presente ricorso
connesse alla domanda di equo indennizzo ed al
pagamento della pensione privilegiata, medio tempore
maturate, con tutte le consequenziali statuizioni,
oltre interessi, con l'incremento della retribuzione
pensionabile di una quota del 7,5%, ai fini della
pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro
trattamento equipollente, in favore del ricorrente,
ovvero tutto quanto già ulteriormente richiesto
nella premessa del presente ricorso, a tutti gli
effetti parte integrante delle conclusioni,

con vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie.

In via istruttoria, ha chiesto di ammettere interrogatorio formale del Ministero della difesa, prova testimoniale della moglie del ricorrente sui capitoli di prova meglio indicati nel ricorso, CTU medico legale e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e richiesta di informativa ex art. 213 c.p.c. nei confronti del Ministero della difesa sulle modalità di svolgimento delle attività lavorative del ricorrente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Con memoria si è costituito in giudizio, per il Ministero della difesa, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

2.1 In punto di fatto:

a. ha evidenziato che gli impugnati decreti del Ministero della difesa hanno negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per le infermità per cui è causa, a seguito delle quattro istanze formulate dalla parte ricorrente

2.2. In punto di diritto, ha eccepito:

I. in via pregiudiziale, il difetto di interesse ad agire, in quanto detti provvedimenti non

dispongono in ordine al rapporto di quiescenza o di pensione privilegiata;

II. il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine all'equo indennizzo;

III. la mancanza non solo di un provvedimento negativo della pensione privilegiata, ma anche di un'istanza amministrativa diretta a tal fine;

IV. l'infondatezza del ricorso nel merito, essendo i provvedimenti conformi al parere vincolante del Comitato di verifica delle cause di servizio, sul presupposto che il rapporto di eventuale derivazione causale va verificato non rispetto al servizio in generale (per quanto gravoso e pieno di disagi, compatibili con l'attività prestata da soggetti aventi lo status di militare, per i quali l'ordinamento prevede una specifica serie di tutele per la gravosità del servizio prestato), ma rispetto a particolari modalità, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, che valgono a connettere le patologie insorte con dette modalità.

2.3 In conclusione, chiede:

I. in via pregiudiziale di dichiarare inammissibile il ricorso per difetto (di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

giurisdizione) dell'autorità adita e per la mancanza di una condizione dell'azione;

II. in ogni caso di dichiarare infondato nel merito e come tale da respingere unitamente alle richieste istruttorie.

3. Con memoria si è costituito in giudizio l'I.N.P.S.

3.1 In punto di diritto:

I. ha reputato legittimo l'operato del Ministero della difesa che ha agito adeguandosi al parere medico legale;

II. per l'ipotesi di accoglimento del ricorso, ha evidenziato la data di eventuale decorrenza della pensione privilegiata;

III. ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine alle domande di concessione dell'equo indennizzo e di trattamento di fine servizio;

IV. ha eccepito la prescrizione quinquennale sugli arretrati domandati a qualsiasi titolo anteriori al quinquennio dalla domanda;

V. si è opposta all'ammissione della CTU e della prova testimoniale.

3.2 In conclusione, chiede:

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

I. in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine alle domande di equo indennizzo e di maggiorazione del trattamento di fine servizio in favore del TAR Lazio;

II. in via principale, respingere il ricorso, in quanto infondato;

III. in subordine, nel denegato caso di accoglimento del ricorso, dichiarare non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute se non nei limiti esposti ed accogliere l'eccezione di prescrizione formulata, con vittoria di spese e onorari di causa.

4. In esito all'udienza del 18 gennaio 2023, il giudice pro tempore con sentenza - ordinanza in data 26.1.2023, n. 54:

a. in via pregiudiziale, ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sul capo di domanda relativo all'equo indennizzo con devoluzione al giudice amministrativo territorialmente competente e ha dichiarato l'estromissione dal presente giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Comitato di verifica per le cause di Servizio, disponendo nei suoi confronti la compensazione integrale delle spese di lite;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

b. in via istruttoria, ha disposto l'acquisizione di un parere medico legale, all'uopo incaricando l'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, di acquisire un motivato parere medico-legale, in grado di approfondire nei suoi esatti termini la questione, di natura squisitamente tecnica, con particolare riguardo ai seguenti quesiti:

a) dipendenza o meno da causa di *servizio*, anche sotto il profilo concausale, alla data di presentazione della domanda amministrativa del 26.1.2022 delle infermità "artrosi cervicale con discopatia C4-C5 e C5-C6 con moderato impegno funzionale", gastroduodenite endoscopicamente accertata'', "artrosi lombo-sacrale con discopatia L5-S1 come aggravamento di artrosi cervicale con discopatia C4-C5 e C5-C6";

b) nel caso affermativo, trattamento pensionistico e categoria di ascrizione tabellare da riconoscere anche in via di cumulo.

5. In data 18 aprile 2024 parte ricorrente depositava istanza di proroga del termine di scadenza della CTU.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6. In data 15 maggio 2024 l'U.M.L. del Ministero della salute depositava il richiesto parere, che concludeva che:

a. le infermità denunciate NON sono riconducibili causalmente né concausalmente all'attività di servizio del ricorrente. In particolare, le infermità *'artrosi cervicale con discopatia C4-C5 e C5-C6 con moderato impegno funzionale'*, *'gastroduodenite endoscopicamente accertata'*, *'artrosi lombo-sacrale con discopatia L5-S1 come aggravamento di artrosi cervicale con discopatia C4-C5 e C5-C6'*, non possono essere riconosciute dipendenti da causa di servizio in quanto né causalmente né concausalmente in nesso con il servizio svolto dal ricorrente;

b. pertanto, veniva meno il secondo quesito posto dal Giudice pro tempore.

7. In data 13 giugno 2024 parte ricorrente depositava memoria.

8. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1. Fatti salvi gli effetti decisori sulle questioni pregiudiziali della sentenza - ordinanza in data 26.1.2023, n. 54, sopra menzionata, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

2. Parte ricorrente ha proposto ricorso, al fine di sentire, previa disapplicazione di quattro provvedimenti del Ministero della difesa (decreti n.27747/2007 del 24.7.2008, n.27891/2009 del 14.7.2010, n.2218/N del 26.8.2009, n.3606/N del 15.9.2010):

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

I. accertare e dichiarare che le patologie sofferte dal ricorrente sono dipendenti da causa di servizio, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che le infermità ("ARTROSI CERVICALE CON DISCOPATIA C4-C5 E C5-C6 CON MODERATO IMPEGNO FUNZIONALE" con attribuzione di TABELLA "B", GASTRODUODENITE ENDOSCOPICAMENTE ACCERTATA" con attribuzione di TABELLA "A" CATEGORIA "8", ARTROSI LOMBO-SACRALE CON DISCOPATIA L5-S1 COME AGGRAVAMENTO DI ARTROSI CERVICALE CON DISCOPATIA C4-C5 E C5-C6" ascrivibile, come unico complesso morboso alla TABELLA "A" CATEGORIA "8"), sono ascrivibili e riconducibili alla "7" Categoria della Tabella "A" del D.P.R. n. 834/1981;

II. condannare il Ministero della difesa ovvero l'INPS, per quanto di competenza, a corrispondere le prestazioni previdenziali connesse alla domanda di equo indennizzo ed al pagamento della pensione privilegiata, medio tempore maturate, con tutte le consequenziali statuizioni, oltre interessi, con l'incremento della retribuzione pensionabile di una quota del 7,5%, ai fini della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente, in favore del ricorrente, ovvero tutto quanto già ulteriormente richiesto con il ricorso, con vittoria di spese e accessori di legge.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. In via pregiudiziale, occorre precisare che rimangono estranee all'oggetto dell'odierno *thema decidendum* le questioni pregiudiziali già definite con la sentenza - ordinanza in data 26.1.2023, n. 54, di questa Sezione, nonché la questione di difetto di competenza territoriale di questa Sezione, in quanto, pur essendo il ricorrente in regione diverso dalla Lazio, la relativa eccezione, che ex art. 151, comma 2, c.g.c., non può essere rilevata d'ufficio, non è stata sollevata da alcuna parte resistente.

4. Ancora in via pregiudiziale deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per

mananza di previa istanza di pensione privilegiata ordinaria.

Ciò in considerazione della sentenza della Corte dei conti, SS.RR. giur., 17.8.2023, n. 12/2023/QM/PRES, in sede nomofilattica e seguiti dalla giurisprudenza di appello (cfr. Cdc, sez. II app., 6.6.2024, nn. 147 e 149; sez. giur. App. Sicilia, 22.1.2024, n. 25/A/2024 e 8.1.2024, n. 25/A/2024), che ha affermato il seguente principio di diritto: «è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio - ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito - e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata».

Pertanto, nella fattispecie, il ricorso, essendo stato proposto dal ricorrente ancora in servizio verso il diniego di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità, deve ritenersi

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ammissibile in relazione alla futura richiesta di pensione privilegiata, che, peraltro, nel caso di specie è sopravvenuta (cfr. supra "Svolgimento del processo", punto 1.1., lett. h. e i.).

5. Ancora in via pregiudiziale, devono dichiararsi inammissibile l'istanza di proroga e deposito osservazioni CTP, depositata in data 13 giugno 2024 da parte ricorrente, successivamente sia alla conclusione delle operazioni peritali sia al deposito della relazione definitiva da parte del CTU.

5.1 Da un lato, parte ricorrente rappresenta la necessità di acquisire documentazione ulteriore, da porre anche all'attenzione del CTU.

La richiesta di integrazione documentale si appalesa tardiva, in quanto riferita a documentazione da acquisirsi dalla parte, che incontra il limite (decadenziale) del momento del deposito del ricorso, ex artt. 152, comma 1, lett. e), e 154, comma 1, c.g.c., in ossequio alle esigenze di concentrazione in funzione dell'attuazione del principio di ragionevole durata del processo. Peraltro, per completezza espositiva, anche ove fosse stata riferita a documentazione ricompresa nel fascicolo amministrativo (il che non è, essendo stato questo

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

depositato dall'Amministrazione) l'istanza, sempre in applicazione degli appena menzionati principi, avrebbe dovuto essere proposta al più tardi nel corso della precedente udienza, prima dell'ordinanza di conferimento dell'incarico di CTU.

La parte, infatti, era in quel momento a conoscenza della documentazione, depositata da tutte le parti in atti, che sarebbe stata sottoposta al CTU ed era, pertanto, suo onere eccepirne tempestivamente l'eventuale incompletezza, onde evitare la protrazione *sine die* delle richieste di integrazione documentale, con conseguente allungamento *sine die* della durata del processo.

5.2 per altro verso, le osservazioni del CTP che sono state proposte tempestivamente sulla bozza di parere del CTU, cui sono pervenute in data 23.4.2024, risultano espressamente valutate dal medesimo CTU, ancorché non condivise dal medesimo.

6. Venendo al merito, la questione dirimente da decidere concerne l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità dedotte da parte ricorrente, quale requisito essenziale per ottenere futuro il beneficio della pensione privilegiata ordinaria.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6.1 Tuttavia, l'assenza di detto requisito è stata accertata in esito alla CTU medico legale specificamente richiesta dal giudice all'U.M.L. del Ministero della salute, che si è espresso definitivamente nel senso che *"avuto riguardo ai servizi resi dal Ricorrente, al complesso della documentazione medico-legale in atti ed effettuati gli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti necessari, le infermità denunciate NON sono riconducibili causalmente né concausalmente all'attività di servizio del ricorrente.*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In particolare le infermità 'artrosi cervicale con discopatia C4-C5 e C5-C6 con moderato impegno funzionale', 'gastroduodenite endoscopicamente accertata', 'artrosi lombo-sacrale con discopatia L5-S1 come aggravamento di artrosi cervicale con discopatia C4-C5 e C5-C6', in linea con quanto stabilito dal Comitato per le Cause di Servizio, non possono essere riconosciute dipendenti da causa di servizio in quanto né causalmente né concausalmente in nesso con il servizio svolto dal Sig. XX;

Decade pertanto il punto 2) del quesito..."

4.2 Detto parere, che è stato reso previa disamina di tutta la documentazione pertinente, appare adeguatamente motivato, anche con riguardo alle

osservazioni del CTU della parte ricorrente, e pertanto deve essere condiviso per il rigore logico-scientifico espresso.

Ne consegue l'infondatezza, allo stato degli atti, della pretesa della parte ricorrente.

7. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

8. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

9. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle competenze legali che si liquidano in euro 250,00 (duecentocinquanta,00) in favore di ciascuna parte resistente costituita;
- nulla per le spese della sentenza.

Motivazione in 60 giorni.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 19.12.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
19.12.2024 13:30:24
GMT+02:00